



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 34/17

Lussemburgo, 28 marzo 2017

Sentenza nella causa C-72/15

The Queen, su istanza di PJSC Rosneft Oil Company, già Rosneft Oil Company OJSC/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business Innovation and Skills e The Financial Conduct Authority

Le misure restrittive adottate dal Consiglio nell'ambito della crisi dell'Ucraina nei confronti di talune imprese russe, tra cui la Rosneft, sono valide

La Corte di giustizia è competente a statuire in via pregiudiziale sulla legittimità delle misure restrittive adottate nei confronti di singoli o di entità nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune

Con decisione del 31 luglio 2014¹ e regolamento² emanato in pari data, il Consiglio ha adottato misure restrittive in risposta alle azioni intraprese dalla Russia per destabilizzare la situazione in Ucraina. Tali misure impongono limitazioni su determinate operazioni finanziarie e sull'esportazione di determinati beni e tecnologie sensibili, restringono l'accesso di taluni enti russi al mercato dei capitali e vietano la fornitura di servizi necessari per determinate operazioni petrolifere. Lo scopo delle misure adottate dal Consiglio è di aumentare il costo delle azioni condotte dalla Russia contro la sovranità dell'Ucraina. Una delle società oggetto delle suddette misure è la società russa Rosneft, specializzata nel settore del petrolio e del gas.

La Rosneft contesta dinanzi all'Alta Corte di giustizia britannica (High Court of Justice, England and Wales) la validità, alla luce del diritto dell'Unione, delle misure restrittive adottate dal Consiglio nei suoi confronti, nonché delle misure di esecuzione adottate dal Regno Unito in base agli atti del Consiglio. In sostanza, tale giudice chiede alla Corte di giustizia se gli atti del Consiglio e del Regno Unito siano validi.

Per quanto riguarda le misure adottate dal Regno Unito, il giudice del rinvio si chiede segnatamente se, da un lato, tale Stato membro, in caso di violazione delle misure restrittive, potesse introdurre sanzioni penali prima che la Corte avesse precisato il significato dei termini impiegati dal Consiglio e se, dall'altro, le misure restrittive riguardino il trattamento dei pagamenti da parte delle banche e vietino l'emissione di certificati internazionali di titoli che rappresentano azioni emesse prima dell'adozione delle misure di cui trattasi.

Nella sua sentenza odierna, **la Corte ritiene anzitutto di essere competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità di un atto adottato in base alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune («PESC»)**, quale la decisione del Consiglio. Essa precisa nondimeno che il rinvio pregiudiziale deve vertere o sul controllo della legittimità della decisione stessa alla luce dell'articolo 40 TUE (articolo che disciplina sostanzialmente i rapporti tra la PESC e le altre politiche dell'Unione) o sul controllo della legittimità delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche.

La Corte rileva, poi, che **non sussiste alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione o del regolamento**. In particolare, a suo giudizio, la circostanza che la decisione predetermini una parte del contenuto del regolamento e che essa precisi l'oggetto delle misure

¹ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), come modificata dalla decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 58).

² Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1, e rettifica, GU 2014, L 246, pag. 59), come modificato dal regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 20).

restrittive non lede l'esercizio delle competenze attribuite all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione. Essa evidenzia inoltre che l'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Russia non osta all'adozione di tali atti³. Del pari, il Consiglio ha sufficientemente motivato questi atti. La Corte osserva che l'importanza degli obiettivi perseguiti dagli atti controversi è tale da giustificare conseguenze negative per taluni operatori. Tenuto segnatamente conto dell'evoluzione progressiva dell'intensità delle misure restrittive adottate in risposta alla crisi dell'Ucraina, l'ingerenza nella libertà d'impresa e nel diritto di proprietà della Rosneft non può essere considerata sproporzionata.

La Corte considera altresì che **i termini del regolamento non ostano a che uno Stato membro imponga sanzioni penali applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento**. Il fatto che i termini impiegati in tale regolamento possano essere oggetto di un successivo graduale chiarimento ad opera della Corte non può impedire a uno Stato membro di adottare sanzioni al fine di garantire l'effettiva attuazione del regolamento.

La Corte dichiara che **le misure restrittive non riguardano il trattamento dei pagamenti da parte delle banche**. Essa rileva che il legislatore dell'Unione avrebbe usato termini diversi da «assistenza finanziaria» se avesse inteso sottoporre il trattamento di qualsiasi bonifico bancario a una domanda di autorizzazione supplementare, tenuto conto del fatto che i servizi di pagamento sono forniti da istituti finanziari in qualità di intermediari, senza richiedere la mobilitazione di fondi propri; peraltro la Corte evidenzia, in tale contesto, che il regolamento non ha lo scopo di stabilire un congelamento dei beni né restrizioni in materia di trasferimento di fondi.

Infine, **la Corte dichiara che le misure vietano l'emissione di certificati internazionali di titoli che rappresentano azioni emesse prima dell'adozione delle misure di cui trattasi**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

³ Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, firmato a Corfù il 24 giugno 1994.